# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3251

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERETTI, GIOVANARDI, GERBAUDO**

Modifiche alle leggi 17 febbraio 1982, n. 41, e 5 febbraio 1992, n. 72, in materia di acquacoltura

*Presentata il 11 ottobre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività di acquacoltura, ha ormai affiancato da tempo il settore della pesca e si presenta ormai come un elemento non secondario di tutto il primario italiano. Al pari di tutti gli altri comparti agricoli questa attività ha beneficiato delle nuove tecnologie soprattutto nel campo genetico, dell'alimentazione e della gestione sanitaria degli allevamenti ittici.

Il settore però si trova ad affrontare la concorrenza europea ed extraeuropea e ha bisogno, ovviamente, del necessario supporto normativo e programmatorio, corredato dalla possibilità di accedere ai canali di finanziamento sia dell'Unione europea sia dell'Italia.

La presente proposta di legge mira quindi ad equiparare l'acquacoltura alla pesca tradizionalmente intesa, visto che recentemente è stata ricondotta sotto la competenza unificante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e visto che la legge 5 febbraio 1992, n. 102, ha riconosciuto l'acquacoltura come attività agricola.

Quindi è possibile, tramite la presente proposta di legge, inserire l'acquacoltura nella programmazione nazionale che comprende anche la pesca, consentendo l'accesso ai relativi fondi.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41, si applica all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

ART. 2.

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, al quarto comma, numero 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in acqua dolce »;

*b)* all'articolo 1, al quarto comma, numero 9), le parole: « prodotti del mare » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti della pesca e dell'acquacoltura »;

*c)* all'articolo 6, al terzo comma dopo il numero 11) è inserito il seguente: « 11-*bis)* un esperto in ricerche applicate all'acquacoltura designato dall'Associazione nazionale dei *piscicoltori* »;

*d)* all'articolo 12, al primo comma, numero 2), le parole: « in acque marine salmastre » sono soppresse;

*e)* all'articolo 20, al comma 3 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b*-bis) iniziative volte a favore delle associazioni dei produttori ittici sulla base di programmi pluriennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale »;

*f)* all'articolo 23, al primo comma, come sostituito dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

« *l)* un rappresentante degli acquacoltori »

ART. 3.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 ».

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-3251
Lire 500